

Comune di Brienza

(Provincia di Potenza)

Copia Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 20 del 06/06/2016

Oggetto: Adeguamento e modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica (IUC).

L'anno 2016, il sei del mese di **giugno** alle ore **19,23** nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione "ordinaria" ed in seduta pubblica di "prima" convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Distefano Donato	X	
Scelzo Angela	X	
Pepe Antonio Mario	X	
Sabbatella Antonio	X	
Lavecchia Michele	X	
Fiscella Daniele		X
Palladino Giovanni	X	
Ferrarese Rocco	X	
Lopardo Cataldo		X
Scelzo Pasquale		X
Pagano Francesco		X
Parente Francesco		X
Collazzo Raffaele		X

Partecipa il Segretario Comunale, Musacchio Dott.ssa Faustina, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lavecchia Michele, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Il Sindaco relaziona ampiamente sulle modifiche che si apportano al Regolamento dando puntuale lettura delle modifiche ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 05 settembre 2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

La legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni dell’imposta con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998;

Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale secondo i criteri e limiti dettati dalla citata legge di stabilità 2016, secondo le esigenze dell’Ente e al fine di eliminare le disposizioni in contrasto con la normativa in vigore;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 12/08/2015 avente ad oggetto: modifiche al Regolamento I.U.C.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 29/09/2015 avente ad oggetto: modifica al Regolamento I.U.C. art.39, art.40;

Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno dell’ 1/03/2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016.

Dato atto che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di modificare i seguenti articoli del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC):
 - articolo 13, con l’aggiunta del comma 4:

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

- articolo 15, rimodulazione del comma 3 nel modo seguente:
A decorrere dall'01/01/2016 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- articolo 15, aggiunta del comma 4:
Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
- articolo 15, aggiunta del comma 5:
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
- articolo 64, aggiunta del comma 5:
Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- articolo 46, rimodulazione del comma 1 nel modo seguente:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
- articolo 46, rettifica del comma 2 nel modo seguente:
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 53 del presente regolamento.
- articolo 47, con l'aggiunta del comma 2.a :

L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
- Aggiunta dell'art. 50 bis:

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
- Aggiunta dell'art. 50 ter:

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

- articolo 52, con l'aggiunta della lettera c:

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

- articolo 39 (riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche) è riformulato come segue:

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) **abitazioni con unico occupante;**

la percentuale di riduzione viene definita con atto di Giunta;

b) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nell'anno solare (nuclei familiari con n. 1 componente) e abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (nuclei familiari con n. 1 componente);**

la percentuale di riduzione viene definita con atto di Giunta;

su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

la riduzione è pari a 2/3 due terzi della tassa dovuta;

c) **abitazioni occupate da nuclei familiari con 2, 3 e 4 componenti;**

la percentuale di riduzione viene definita con atto di Giunta;

d) **abitazioni occupate da nuclei familiari con 5, 6 o più componenti;**

la percentuale di riduzione viene definita con atto di Giunta;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti (frazione umida) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%, calcolata sull'ammontare del solo costo per la gestione della frazione umida (organico). La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante la presenza dell'apposito contenitore (compostiera);

4. Ai nuclei familiari che adottano un cane dal Canile convenzionato il cui costo è in capo al Comune di Brienza è riconosciuta per i locali adibiti ad abitazione principale la riduzione del 90% solo per il primo anno. La riduzione sarà applicata a decorrere dal giorno dell'adozione e fino alla detenzione certificata e rilevata dalle risultanze dell'anagrafe canina circa l'animale avuto in consegna;

5. Ai nuclei familiari che trasferiscono la residenza e la stabile dimora nel Comune di Brienza è riconosciuta per i primi tre (3) anni di imposizione TARI la riduzione del 30%;


6. Alle nuove imprese artigiane e commerciali (utenze non domestiche) è riconosciuta per i primi tre (3) anni dall'avvio dell'attività la riduzione del 30%;

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, dei D.Lgs. n. 446/1997.

4) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio – Ufficio Tributi per gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento;

5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, dei D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.



Comune di BRIENZA
PROVINCIA DI POTENZA

SPEDIZIONE

Prot. n. Comune di BRIENZA

Data Comune di BRIENZA

Area: Servizi Finanziari
Servizio: Ragioneria, Tributi

Proposta Delibera di Giunta n. 001 del 24/05/2016

OGGETTO: Adeguamento e modifica al Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica (I.U.C.).

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.



Musacchio Dott. Faustina

Parere in ordine alla regolarità contabile: ~~contabile~~ **TECNICA**

Si esprime parere favorevole

Rosa Saverio

PRENOTAZIONE DI SPESA N° _____ DEL 00 Importo €. _____,

All'intervento (Cap.lo /) Bilancio Es. Disponibilità €. _____,

Li, _____

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Michele LAVECCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio , certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000).

Brienza, 1 6 6 1 0 2 0 1 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione , visti gli atti d'ufficio, è divenuta esecutiva:


- il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Brienza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Brienza, 1 6 6 1 0 2 0 1 6



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO